

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4323

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, ALMIRANTE, DE MARZIO, COVELLI, CALABRO', MARCHIO, ROMUALDI, SERVELLO, DI NARDO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MILIA, DELFINO, MENICACCI, PIROLO, TURCHI, CARADONNA, NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, D'AQUINO, DAL SASSO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MARINELLI, MARINO, NICOSIA, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, ROBERTI, SANTAGATI, SPONZIELLO, TARSIA INCURIA, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TRIPODI ANTONINO, VALENSISE

Presentata il 21 febbraio 1976

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per la moralizzazione della vita politica italiana. Accertamento delle responsabilità di società e di enti economici o finanziari pubblici e privati e dei servizi speciali italiani e stranieri in danno dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo siamo ormai sottoposti a subire l'ondata crescente degli scandali che colpiscono questo nostro povero paese nei momenti più difficili della vita nazionale; anzi, quanto più vi è crisi, più vi è scandalo, perché nella crisi, in termini generali, sono travolti i valori morali, cardini della società e, di conseguenza, non vi è più alcuna resistenza all'arbitrio, alla sopraffazione, al crimine perché manca il deterrente.

Non siamo noi che vogliamo fare valutazioni di parte della situazione veramente spaventosa che ci circonda; è sufficiente citare l'ultimo discorso, in ordine di tempo,

dello stesso Presidente del Consiglio, onorevole Moro, che è sicuramente uomo del sistema e del regime, il quale ha dichiarato nella seduta della Camera dei deputati del 19 febbraio 1976, insediando il suo Governo: « Abbiamo dinnanzi agli occhi il disordine nel quale talvolta si dissolve la vitalità della Nazione, la degradazione economica, assurdi episodi di violenza; l'abbassamento della moralità pubblica, la disorganizzazione dello Stato, la confusione dei poteri, gravi segni di insensibilità sociale, il minore slancio di lavoro e di impegno civile, la perdita di prestigio di fronte all'estero ».

Questa è la situazione in cui è stato condotto il nostro paese per troppi anni di malgoverno e le parole su riportate sono l'agghiacciante confessione di quanti al vertice ne sono stati i responsabili.

Disintegrato lo Stato in tutte le sue prerogative e funzioni siamo rimasti purtroppo spettatori, molte volte inerti, del crollo di istituti e di istituzioni.

Da qualche tempo lo spettacolo è ancora più avvilente perché all'anarchia, al clientelismo e all'affarismo interno con la protezione politica, si è aggiunta, in termini esasperanti, la manovra della corruttela straniera che con gli sporchi affari pone, attraverso l'illecito, una netta ed umiliante ipoteca sulla nostra stessa autonoma gestione del potere e sulla nostra indipendenza.

Occorre che il Parlamento sappia tutto e abbia i poteri di inquisire sulla correttezza degli organi dello Stato, sulle società, sulle banche, sugli intermediari, sugli studi di consulenza, sui rapporti con la pubblica amministrazione, sui contratti con le multinazionali italiane ed estere, sui modi di eseguire le forniture, sulla rispondenza degli ordini alle concrete necessità dell'amministrazione, nel conoscere ed accertare i sistemi di appalto e di concorso e quanto, soprattutto, possano incidere gli interventi economici finanziari sulla libertà decisionale degli organi e delle autorità italiane in ogni campo e in ogni settore.

Occorre sapere il tipo, il tempo, la natura la durata dei condizionamenti e chi consapevolmente o meno ha promosso o attuato le influenze o le imposizioni in campo politico, economico e finanziario; quali sono le autorità, gli organi, gli enti, le società, le imprese e le persone che in Italia compromettono gli interessi pubblici e la nostra libertà di decisione, a favore dei loro interessi privati o di quelli stranieri e, in particolare, diviene sempre più indispensabile accertare le operazioni effettuate a questi fini dalle multinazionali italiane e da quelle estere operanti in Italia.

Occorre, infine, che il Parlamento conosca delle attività di tutti i servizi speciali che agiscono sul nostro territorio, stabilendone i limiti di azione e colpendone, con estrema decisione, tutte le deviazioni nelle loro espressioni e implicazioni finanziarie, economiche e politiche.

Sono rimaste avviliti e pesanti, nei confronti della intera nazione, le esperien-

ze del recente passato, che pur avrebbero potuto insegnare qualcosa, se non altro per approntare le strutture idonee per conoscere, per prevenire, per reprimere il delitto e il malcostume, piaghe che da troppi anni imperversano purtroppo nel nostro paese senza più alcuna remora e senza freni specie nell'ambiente politico.

In questi anni troppi scandali che si sono rinnovati, troppe strane operazioni in Italia e all'estero, sono state poste solo per un momento all'attenzione dell'opinione pubblica e, poi, ricadute nel silenzio.

I servizi segreti italiani coinvolti in tragiche vicende di terrorismo, quelli americani della CIA e quelli sovietici del KGB, che trovano mezzi e uomini a sostegno delle loro imprese di infiltrazione e di deterioramento, i traffici industriali e commerciali con i paesi dell'est, le tangenti, le aste truccate, i soldi dei petrolieri, i miliardi della CIA, le collusioni con la mafia, le bustarelle per le banane o per la Lockheed e decine di altri « intrallazzi » piccoli e grandi che vedono troppo spesso come protagonisti uomini politici di regime, tutto questo impone un alto di seria meditazione e di responsabilità.

È assolutamente penoso cercare di ingannare l'opinione pubblica con promesse o con indagini amministrative dove mancano persino i controllori, poiché è inconcepibile che chi deve essere indagato possa divenire giudice di sé stesso; non possiamo, onorevoli colleghi, stare fermi ed accettare in continuazione la degradazione morale, la corruzione e le imposizioni economiche, finanziarie e politiche che promanano da camarille nazionali o internazionali; non possiamo più ignorare, ma dobbiamo, una volta per sempre, iniziare l'azione di moralizzazione della vita pubblica italiana.

Questa Commissione parlamentare di inchiesta nasce dalla esigenza popolare che desidera da tanto tempo un pò di pulizia, che vuole conoscere chi sono i responsabili, dentro e fuori il nostro paese e, pertanto, deve avere più ampi poteri per una indagine approfondita senza alcuna barriera di segreto o di spazio territoriale; una Commissione di inchiesta perché si sappia finalmente la verità, quella verità che è insopprimibile valore in qualsiasi tempo e per qualsiasi evento, per poter reprimere e colpire senza eccezioni esecutori materiali, protettori e padrini, per poter riacquistare

credibilità, dignità e fiducia all'interno e all'estero.

Anche così si compie il proprio dovere e soprattutto si difende la libertà.

* * *

Una Commissione parlamentare, che deve inquisire su argomenti di tanta importanza, assume un carattere di particolare rilevanza e di specifica delicatezza per cui negli articoli che compongono la nostra proposta abbiamo previsto delle norme particolari.

In primo luogo proponiamo che fra gli undici deputati e gli undici senatori della Commissione non siano compresi parlamentari che a qualsiasi titolo abbiano ricoperto incarichi di Governo o abbiano fatto parte di organi esecutivi comunitari o internazionali o che tuttora lo siano con incarichi esecutivi.

Questa limitazione è dettata dal fatto che nello sviluppo della inchiesta la Commissione dovrà necessariamente sentire persone che sono state al Governo e, pertanto, è bene, proprio per la speditezza dei lavori, che non si determinino situazioni di incompatibilità fra i membri che la compongono dato che potrebbero essere chiamati a riferire su quanto avvenuto durante la loro permanenza ai massimi incarichi dello Stato o di organi comunitari.

Analoga limitazione vale per la scelta del presidente della Commissione che, come di consueto, è affidata all'intesa del Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevedendo inoltre che abbia almeno una anzianità di due legislature.

Di fronte a questa Commissione d'inchiesta non può essere eccettuato neppure il segreto politico o militare, ma la Commissione, prima di procedere, ha il dovere di informare per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri cui spetta stabilire im-

mediatamente le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

In relazione alla delicatezza dei fatti, di fronte ai quali la Commissione può trovarsi era necessario prevedere la segretezza dei lavori e, pertanto, si è previsto l'obbligo del giuramento e la sanzione della censura per quei parlamentari che venissero meno a questo dovere.

Data, sempre la delicata particolarità di questa Commissione d'inchiesta, i limiti delle sanzioni previste nel minimo e nel massimo dall'articolo 60 del regolamento della Camera e dall'articolo 67 del regolamento del Senato sono stati quadruplicati con la sanzione accessoria della perdita dell'indennità parlamentare per tutta la durata del provvedimento punitivo.

La delicatezza dei problemi che una Commissione d'inchiesta deve affrontare richiede una normativa adeguata ai fini di precisarne i poteri ed i limiti e, pertanto, abbiamo previsto una serie di articoli in materia al fine di evitare contestazioni ed equivoci.

La Commissione d'inchiesta deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e la relazione, una volta presentata e distribuita ai parlamentari, va iscritta all'ordine del giorno della Assemblea, per la discussione, che conclude con la votazione di un ordine del giorno. In tal modo, con questa innovazione, finalmente le conclusioni di una Commissione d'inchiesta avranno la loro giusta pubblicità nella sede più opportuna: davanti alla Assemblea delle Camere.

Riteniamo che gli onorevoli colleghi, consapevoli della necessità di chiarire esattamente i fatti nella loro concreta portata, senza riguardo alle persone che eventualmente ne fossero implicate, vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 11 deputati e da 11 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

Della Commissione d'inchiesta non possono far parte i parlamentari che, a qualsiasi titolo, hanno ricoperto incarichi di Governo o hanno fatto o siano parte di organi esecutivi comunitari o internazionali.

ART. 2.

Il presidente della Commissione, nominato d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature e con le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha lo scopo di accertare la correttezza degli organi dello Stato, delle società commerciali, finanziarie, economiche, degli studi di consulenza, delle banche e degli intermediari:

a) nella predisposizione e nella stipula di contratti per forniture all'amministrazione dello Stato specie da parte di enti, società ed imprese multinazionali italiane ed estere;

b) nella esecuzione delle forniture contrattualmente previste;

c) nella rispondenza delle forniture alle concrete necessità dell'amministrazione;

d) nell'esame delle ragioni, dei motivi e delle cause che hanno determinato la esclusione delle offerte effettuate da altre imprese, ditte o società per le stesse forniture.

Inoltre, la Commissione parlamentare di inchiesta ha lo scopo di accertare quale sia la incidenza di interventi di carattere economico, finanziario o altro effettuati da enti, società, imprese, ditte, servizi speciali, direttamente oppure per interposta persona, al fine di condizionare le libertà decisionali degli organi e delle autorità italiane in campo politico, economico, finanziario, individuandone:

1) le parti che hanno promosso ed attuato o che promuovono ed attuano tali condizionamenti;

2) la natura, il tipo, il tempo e la durata dei condizionamenti;

3) le autorità, gli organi, gli enti, le società, le imprese e le persone che in Italia hanno accettato tali condizionamenti, o ne sono stati veicolo, e la concreta influenza esercitata sulla libertà delle determinazioni degli organi e delle autorità nazionali;

4) le operazioni effettuate, ai fini di cui sopra, dai servizi speciali, dalle multinazionali italiane e da quelle operanti in Italia.

ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni della autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando la indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere eccepiti il segreto professionale, quello giornalistico, bancario o di ufficio.

Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma, sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibite, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

Il sequestro di corrispondenza, atti, documenti o cose presso uffici pubblici o presso banche o istituti pubblici, spetta unicamente al presidente o ad uno o più componenti della Commissione espressamente delegati anche se accompagnati da ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

ART. 12.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, il presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente

della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 67 del regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

ART. 14.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi di ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escusso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articularsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione i Presidenti delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 19.

La relazione, in identici esemplari, è presentata al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

La relazione, distribuita ai parlamentari entro dieci giorni dalla presentazione, è iscritta per la discussione in Assemblea nella prima seduta utile dopo il decimo giorno dalla distribuzione.

I Presidenti dei due rami del Parlamento di comune intesa decidono presso quale delle due Assemblee debba aver inizio la discussione, che si svolge secondo le norme del rispettivo regolamento e si conclude con la votazione su uno o più ordini del giorno.

Quando il Parlamento è sciolto prima della votazione dell'ordine del giorno, i termini per il rinnovo della discussione decorrono dalla data in cui il nuovo Governo ha ottenuto la fiducia delle Camere.

ART. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.